



Autorità di subATO "Comune di Aosta"

AREA T2 – Servizio di Igiene Urbana Via Parigi, 196 – 11100 AOSTA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

(articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale")
(art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti")

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI	4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	5
CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	6
ART. 5 – RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	6
ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI.....	9
ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE	10
CAPO III - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO	11
ART. 9 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	11
ART. 11 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	11
ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI	13
ART. 12-BIS - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI	14
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI	14
ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	15
ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA	17
ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	17
ART. 17 – CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO.....	20
ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	21
CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E I SERVIZI INTEGRATIVI	22
ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	22
ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	23
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE, VETRO, MULTIMATERIALE LEGGERO, LEGNO, ECC	23
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	24
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	25
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.....	26
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	26
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI	26
ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA	27
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	27
ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.....	27
ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI	28
ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE	28
ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	29
ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO	29
ART. 34 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	29
ART. 35 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI.....	29
CAPO VI - ALTRI SERVIZI	29
ART. 36 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI.....	29

ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI.....	30
ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE	31
ART. 39 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	31
ART. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	31
ART. 41 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	32
CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI.....	32
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	32
ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	33
ART. 44 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	33
ART. 45 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI... 33	33
ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	33
ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	33
ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	34
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	34
ART. 50 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	35
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.	35
ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	35
ART. 53 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI.....	35
ART. 54 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI.....	36
ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI	36
ART. 56 - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI	36
ART. 57 - DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI.....	36
ART. 58 - DISCARICA ABUSIVA	37
ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI.....	37
CAPO VIII - NORME FINALI	37
ART. 60 - INFORMAZIONE.....	37
ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	37
ART. 62 - CONTROLLI.....	38
ART. 63 - SANZIONI	38
ART. 64 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	39
ART. 65 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	39
ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE.....	39
ART. 67 - ALLEGATI	39

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi delle norme vigenti¹, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Sotto Ambito Territoriale Ottimale, di seguito sub-ATO, del Comune di Aosta definito come bacino territoriale dal Piano regionale di gestione dei rifiuti², coincidente con il territorio del Comune di Aosta, indicato, ai sensi della normativa regionale vigente³, quale ente competente per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare disciplina le fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, conformemente ai documenti di programmazione regionali e di sub-ATO.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, nonché con l'obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia, e gli specifici indirizzi regionali stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta sia differenziata sia di quella residuale non differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti⁴;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo le norme vigenti⁵;
 - g) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di altri materiali di origine domestica derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed

¹ Art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

² Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003

³ Art. 2 della l.r. 3 dicembre 2007 n. 31

⁴ Art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006

⁵ Art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006;

- animali esausti;
 - spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
 - pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico
 - rimozione di rifiuti abbandonati compresi rifiuti pericolosi, inerti, terra e rocce da scavo, carcasse animali o esplosivi in disuso;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione del tributo/tassa sui rifiuti e sui servizi, è stabilita con apposito Regolamento comunale.
3. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:
- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;
 - b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale;
 - c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile,

risorse materiali, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Le norme vigenti⁶ definiscono rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Viene quindi superato il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. L'elenco dei rifiuti è riportato nelle norme vigenti⁷; la classificazione dei rifiuti, in base a origine e caratteristiche di pericolosità, è riportata nelle norme vigenti⁸.

Suddividendo i rifiuti in base all' origine si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti Urbani: derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi, se espressamente dichiarati **assimilati** dal punto di vista quantitativo dall'Autorità sub-ATO e conferiti direttamente al servizio pubblico di igiene urbana. Tali rifiuti dal punto di vista qualitativo sono quelli classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.
- Rifiuti Speciali: derivanti da attività produttive e di servizi **non dichiarati assimilati**, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.

Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti⁹.

ART. 5 – RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono classificati come rifiuti urbani¹⁰, quelli di seguito specificati:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono da considerarsi tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le forme stabilite nel Piano di sub-ATO del Comune di Aosta, in esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento. Tali rifiuti sono compresi nelle tipologie classificate come non pericolose nel capitolo 20 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per le quali è stabilita l'assimilabilità ai rifiuti di cui al punto a) per quantità, anche secondo i criteri proposti nel presente documento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico. I rifiuti da spazzamento non possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali inerti, ma devono essere conferiti a cura dell'Impresa

⁶ Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

⁷ Allegato D del Decreto Legislativo 152/2006

⁸ Allegato D del Decreto Legislativo 152/2006

⁹ Allegato D del Decreto Legislativo n. 152/2006

¹⁰ Art. 184 del D.Lgs. 152/2006

Appaltatrice del servizio separatamente presso il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne;

- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
I rifiuti di cui al presente punto sono quelli abbandonati sul territorio, non solamente urbani e/o assimilabili, ma di qualunque natura o provenienza, ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come "speciali". Si tratta di tipologie di rifiuti generalmente classificati come speciali, anche pericolose, derivanti da abbandoni incontrollati, per le quali, comunque l'Autorità di sub-ATO ¹¹, è obbligata alla raccolta ed allo smaltimento, previa emissione di ordinanza che ne disponga lo smaltimento e con possibilità di rivalsa sui costi sostenuti se risultanti abbandonati su area privata;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali.
Anche tali rifiuti comportano per l'Autorità di sub-ATO, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è considerata rifiuto urbano qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguita da imprese, trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 266, comma 4, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali rifiuti sono considerati rifiuti prodotti dall'impresa stessa e assumono la classificazione di "rifiuto speciale". Tali rifiuti non possono, di conseguenza, essere conferiti al servizio pubblico, neppure attraverso i centri comunali di conferimento, ma devono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 216 del d. lgs. 152/2006 citato al recupero e/o allo smaltimento, previo possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria del trasporto dei rifiuti in conto proprio;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati ¹²:
- 1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nel cassonetti dei RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
 - 2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata;
 - 3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
 - 4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti ¹³, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
 - 5) le parti umane riconoscibili dovranno essere o interrate nuovamente, immesse nell'ossario comune da parte del gestore del cimitero o avviate alla cremazione su richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria ¹⁴.

Sono classificati come **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui alla normativa vigente ¹⁵. I criteri di classificazione dei rifiuti di cui al presente regolamento possono essere modificati e/o integrati con appositi atti amministrativi dell'Autorità di sub-ATO previa intesa con l'Autorità d'ambito (Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Il regolamento, nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti urbani di competenza dell' Autorità di sub-ATO e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, oltreché in attuazione della pianificazione regionale, prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie:

- a) Rifiuti urbani **indifferenziati**;
- b) Rifiuti urbani **differenziati** da avviare al recupero:

¹¹ Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006

¹² In applicazione di quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003, n. 254

¹³ Articolo 12 del DPR 254/2003

¹⁴ DPR 10 settembre 1990, n. 285

¹⁵ Allegato I della Parte quarta del D.Lgs 152/2006

- 1) **carta**: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta; fotocopie e fogli vari; piccoli cartonaggi quali scatole della pasta o imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetra Pak;
- 2) **imballaggi in cartone**: cartoni; scatole;
- 3) **imballaggi in plastica**: bottiglie; flaconi per alimenti; flaconi per l'igiene della casa e della persona; confezioni per alimenti rigide e flessibili; coperchi; cassette per prodotti alimentari; barattoli per il confezionamento di vari prodotti; film e pellicole da imballaggio; contenitori rigidi formati a sagoma; scatole e buste per capi di abbigliamento; polistirolo; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste, piatti e bicchieri monouso, vasi e vaschette da vivaio (più in generale contenitori recanti le seguenti sigle: PET, PVC, PP, PS, PEAD, PEBD, HDPE, LDPE);
- 4) **imballaggi di vetro**: bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro, flaconi di vetro (senza coperchio);
- 5) **imballaggi in alluminio**: (AL) lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere; altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti, coperchi dei vasetti dello yogurt e film in alluminio. Detti materiali devono essere raccolti insieme agli imballaggi in plastica nel cassonetto del cosiddetto "Multimateriale leggero";
- 6) **imballaggi in metallo**: contenitori e barattoli in acciaio (ACC) o banda stagnata (Detti materiali devono essere raccolti insieme agli imballaggi in plastica nel cassonetto del cosiddetto "Multimateriale leggero");
- 7) **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche**: sono rifiuti che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - R1: Apparecchiature refrigeranti: frigoriferi; congelatori; condizionatori;
 - R2: Grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura, forni a microonde; stufe elettriche;
 - R3: TV e monitor;
 - R4: PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro: elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici;
 - R5: Apparecchiature di illuminazione: lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni, tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
- 8) **toner**: (di provenienza domestica o abbandonati);
- 9) **oli vegetali**: (di provenienza domestica o abbandonati);
- 10) **medicinali scaduti**: (di provenienza domestica o abbandonati);
- 11) **pile**: pile a stilo; pile a bottone;
- 12) **indumenti usati**: vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.);
- 13) **rifiuti organici**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato:
 - a) **da utenze selezionate**: rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dai mercati e da negozi di ortofrutta, da residui di mense scolastiche, aziendali, da attività alberghiere e di ristorazione con obbligo di utilizzo di contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti certificati a norma europea, (norma UNI 11451:2012 "Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani");
 - b) **da utenze domestiche**: rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dalle cucine con obbligo di utilizzo di contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità;
 - c) **rifiuti verdi da utenze domestiche**: erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie;
 - d) **rifiuti verdi da utenze selezionate**: erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie, qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguiti da imprese ed originati dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche o private è considerato rifiuto verde da utenza selezionata, ivi compresi i rifiuti verdi agricoli.

- 14) **rifiuti ingombranti** sono considerati differenziati per la quota che va ad effettivo recupero, suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) **rifiuti a base lignea**: mobili; intelaiature di porte o finestre; pezzi di legno verniciato o trattato; cassette per alimenti; pallets; tronchi d'albero e grossi rami;
 - b) **materiali ferrosi**: reti metalliche; ferrivecchi, tubi e telai; pentole e latte per alimenti; scaffalature e armadi; stufe e boiler; lavatrici e lavapiatti;
 - c) **pneumatici per auto, moto, ecc.** (di provenienza domestica o abbandonati);
 - d) **altri tipi di rifiuti ingombranti**: materassi; imbottiture di mobili; paraurti di auto; finestre e porte in PVC, ecc.;
- 15) **rifiuti urbani pericolosi** (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) **batterie**: batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter (da conferitori privati o abbandonati); batterie dei telefoni cellulari (di provenienza domestica o abbandonati);
 - b) **pile**: pile a stilo; pile a bottone;
 - c) **neon**, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato (di provenienza domestica o abbandonati);
 - d) **medicinali scaduti**; (di provenienza domestica o abbandonati);
 - e) **oli minerali esausti**; (di provenienza domestica o abbandonati);
 - f) **pesticidi**; (di provenienza domestica o abbandonati);
 - g) **altre tipologie**, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica, ecc.): le tipologie indicate sono conferibili presso le isole ecologiche;
- 16) **ramaglie**

ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono classificati come **rifiuti speciali**¹⁶, quelli di seguito specificati:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
2. Per la gestione dei rifiuti **speciali prodotti da terzi**, e con riferimento alle competenze dell'Autorità di sub-ATO, vi possono essere, indicativamente, le seguenti possibilità di gestione:
- a) il Comune di Aosta potrà valutare la possibilità di farsi carico della raccolta e del trasporto di tipologie di rifiuti non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, a convenzione, stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti.
 - b) il servizio può essere svolto dall'impresa incaricata del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale per tale attività deve essere espressamente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali per la categorie richieste in particolare qualora i rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, in vece dell'impresa convenzionata, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.

¹⁶ Art. 184 del D.Lgs. 152/2006

- c) il servizio può essere svolto da imprese di gestione dei rifiuti urbani iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per la categorie richieste in particolare qualora i rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.
3. Indicativamente i servizi di cui al comma 2 potranno far riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:
- a) Rifiuti derivanti da attività produttive. L'attivazione del servizio, dovrà essere subordinata alle seguenti verifiche e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per il Comune di Aosta, i relativi costi saranno interamente sostenuti dagli enti e dalle imprese produttrici di rifiuti:
- 1) individuazione degli insediamenti produttivi, ubicati sul territorio, eventualmente interessati;
 - 2) verifica delle tipologie dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui;
 - 3) verifica dei costi attualmente sostenuti dagli insediamenti produttivi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti attraverso imprese autorizzate (eventuale acquisizione della copia dei contratti riferiti a detto servizio);
 - 4) verifica delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dell'insediamento produttivo; ciò al fine, soprattutto, di verificare se lo stoccaggio avviene già in modo separato per tipologie di rifiuti simili;
 - 5) formulazione di una proposta di servizio, con invio di una bozza di convenzione che individui le modalità tecnico-amministrative di svolgimento dello stesso.
- b) Rifiuti speciali inerti. Tali rifiuti devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente ¹⁷. In particolare, la normativa regionale prevede che siano individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate al fine di favorire l'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo. L'ubicazione dei centri deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti.
- c) Rifiuti speciali prodotti dal Comune di Aosta nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie. Nell'ambito dello svolgimento di attività proprie del Comune diverse da quelle amministrative, l'ente risulta essere produttore esso stesso di rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi quali attività sanitarie, di impianti di depurazione, di mense scolastiche, di comunità per anziani, o da attività a supporto dell'attività comunale, quali ad esempio la manutenzione degli stabili comunali e dei propri automezzi. Per tali rifiuti il Comune deve provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi in conformità alla normativa vigente.

ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il regolamento di gestione dei rifiuti urbani ¹⁸ non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:
- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai materiali esplosivi in disuso;
 - d) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico;
 - f) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
2. Il presente regolamento non contempla quanto concerne Rifiuti Speciali non assimilati e non autorizzati al conferimento presso i Centri di conferimento comunali presenti sul territorio comunale ai sensi dell'Art.208 D.Lgs.152/06.

¹⁷ D.Lgs. 152/2006 e l.r. 31/2007 - Decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161

¹⁸ Art. 185 del D.Lgs. 152/2006

CAPO III - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Comune di Aosta che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 11.
2. Per lo svolgimento dei servizi il Comune di Aosta, oltre a richiedere all'Impresa Appaltatrice l'attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Annualmente viene trasmesso all'Autorità d'ambito (ATO) un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. L'Autorità d'ambito provvede ad elaborare i risultati e a pubblicizzarli nel rapporto annuale.
4. Al fine di migliorare il quadro conoscitivo sui rifiuti urbani o di individuare elementi oggettivi su cui basare campagne di comunicazione, l'Amministrazione Comunale può effettuare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ed igiene del lavoro, verifiche ed analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti dagli utenti, tramite proprio personale, personale appositamente incaricato, personale dell'Impresa Appaltatrice dei servizi di raccolta.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme vigenti¹⁹, sono indicate le seguenti ulteriori definizioni di riferimento per l'attuazione del presente Regolamento.
2. In particolare sono introdotte le seguenti definizioni :
 - a) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei produttori ai fini della successiva consegna al servizio pubblico di raccolta;
 - b) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - c) spazzamento: la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
 - d) centro comprensoriale di conferimento: centro di ricevimento a servizio del comprensorio per il conferimento in forma differenziata di rifiuti a diversa tipologia;
 - e) Autorità di Sotto Ambito Territoriale Ottimale: organismo di governo del bacino territoriale appositamente individuato dalla Regione per l'organizzazione unitaria dei servizi di raccolta e trasporto dei RU; a tale organismo sono affidati i compiti previsti dalle disposizioni vigenti²⁰. Nel caso del Comune di Aosta, l'Autorità coincide con lo stesso Comune.

ART. 11 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e sulla base degli indirizzi dell'Autorità di sub-ATO.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento,

¹⁹ Art. 183 del D.Lgs. 152/2006

²⁰ L.r. 31/2007

si fa riferimento a quanto riportato nel Piano di sub-ATO, e ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dall'Autorità di sub-ATO con l'Impresa Appaltatrice del servizio. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze.

3. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile domiciliari che favoriscano, da parte degli utenti e dell'Impresa Appaltatrice del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, d'intesa con l'Autorità d'Ambito ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
6. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche che dimostrino di avere a disposizione un orto, un giardino o area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto. Oltre all'autocompostaggio domestico, così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può essere promossa, compatibilmente con le disposizioni vigenti, l'autogestione degli scarti organici da parte di altre tipologie di utenze.
7. L'Impresa Appaltatrice del servizio in accordo con il Comune di Aosta, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali;
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
 - raccolte mediante Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.), esclusivamente all'interno del Centro Storico;
 - ritiro su chiamata;
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (Centri comunali di conferimento).
8. Le raccolte stradali avvengono unicamente per la raccolta del cartone e per i contenitori autorizzati, in via eccezionale, a stazionare sul suolo pubblico per l'impossibilità, accertata nelle forme indicate nel presente Regolamento, di trovare ricovero all'interno della proprietà privata.
9. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
10. I Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.) sono contenitori stradali tecnologicamente avanzati in grado di riconoscere l'utenza tramite un sistema di tessere contactless personali distribuite dall'Impresa Appaltatrice del servizio e, grazie a sensori installati all'interno di tali strutture, il volume dei rifiuti conferito. Tali dati sono gestiti a distanza e permettono all'Impresa Appaltatrice di intervenire nel ritiro dei rifiuti con la necessaria tempestività;
11. Per determinate tipologie di rifiuti è possibile l'attivazione del servizio di ritiro su chiamata tramite prenotazione al Numero Verde messo a disposizione dall'Impresa Appaltatrice;
12. Per determinate tipologie di imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti compostabili.
13. All'interno dei Centri comunali di conferimento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e il possesso delle necessarie autorizzazioni, devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
14. Il Comune di Aosta al fine di coordinare le informazioni secondo le rispettive competenze:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di

educazione ambientale;

- organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione dei Centri di conferimento, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
15. Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
 16. Gli utenti sono informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
 17. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. L'Impresa Appaltatrice del servizio effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente Capo II, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati, con l'eccezione di altre tipologie per cui è ammesso il conferimento presso le isole ecologiche, riguardano i seguenti materiali:
 - vetro;
 - carta ed imballaggi in carta;
 - cartone ed imballaggi in cartone;
 - multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo);
 - frazione organica;
 - frazione verde;
 - imballaggi in legno;
 - scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
 - rifiuti ingombranti;
 - RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
 - pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche;
 - pile e batterie esauste;
 - farmaci scaduti;
 - oli vegetali e minerali provenienti da utenze domestiche;
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dall'ATO.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Impresa Appaltatrice del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze del Comune di Aosta, d'intesa con l'ATO, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. L'Impresa Appaltatrice del servizio può svolgere in forma convenzionata servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

Art. 12-bis - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI

1. Presso il Comune di Aosta è istituito l'Osservatorio comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e controllo nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti afferenti i rifiuti urbani, oltreché di monitoraggio sulle modalità di gestione da parte dei soggetti interessati dei rifiuti speciali. L'osservatorio svolge, altresì, funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti delle strutture sia politiche che tecniche dell'Amministrazione comunale.
Spettano, in particolare all'Osservatorio:
 - a. la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti i flussi di rifiuti urbani ed assimilati;
 - b. monitoraggio sulle modalità di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c. la raccolta e l'elaborazione di dati inerenti la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività produttive e di servizi operanti nel territorio del Comune;
 - d. il monitoraggio sui costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - e. il monitoraggio sulle attività di pianificazione comunale in materia di gestione dei rifiuti;
 - f. il controllo sull'attuazione di accordi di programma e protocolli d'intesa con enti ed operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - g. l'ideazione, la progettazione e la promozione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione ed informazione dei soggetti interessati alle raccolte differenziate;
 - h. l'attivazione e la gestione di uno sportello informativo;
 - i. la pubblicazione di un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti nel Comune;
 - j. la formulazione di proposte tecniche, normative e regolamentari, oltreché di pianificazione alle strutture politiche e tecniche del Comune, inerenti la gestione tecnico-operativa dei rifiuti urbani ed assimilati, oltreché degli aspetti tariffari, con particolare riferimento alle modalità di applicazione delle riduzioni di tariffa in relazione al raggiungimento di obiettivi di raccolte differenziate o di particolari attività avviate finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti domestici;
 - k. il rilascio di pareri, non vincolanti, su questioni di carattere tecnico e amministrativo inerente la gestione dei rifiuti urbani nel suo complesso, ivi compresi gli aspetti tariffari.

3. L'Osservatorio comunale sulla gestione dei rifiuti dura in carica 5 anni, è costituito con deliberazione della Giunta comunale ed è composto da:
 - a. l'Assessore Comunale competente in materia di Ambiente;
 - b. il rappresentante nominato dalla maggioranza consiliare;
 - c. il rappresentante nominato dalla minoranza consiliare;
 - d. il responsabile del settore competente in materia di gestione dei rifiuti del Comune;
 - e. il responsabile del settore competente in materia di applicazione delle tariffe del Comune;
 - f. il rappresentante dell'impresa incaricata del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - g. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei produttori di rifiuti non domestici assimilati agli urbani in forza del presente Regolamento;
 - h. due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale;
 - i. il rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori.

Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente del Comune di Aosta.

La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non prevede la corresponsione di alcun gettone di presenza.

4. Entro tre mesi dall'avvio dei lavori, l'Osservatorio approva un proprio regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento dell'organismo. Tale regolamento può prevedere la possibilità di costituzione di gruppi di lavoro interni tematici, per la predisposizione di atti e/o documenti propedeutici allo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo.

5. Per ogni riunione validamente costituita, l'Osservatorio predisponde un resoconto dei lavori e provvede ad inviarne copia alla Giunta Comunale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI

ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Impresa Appaltatrice del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, avvalendosi del servizio attivato dall'Impresa Appaltatrice del servizio.

2. L'utente regolarmente iscritto nel ruolo comunale della Tassa Rifiuti (TARI) deve dotarsi della Tessera Personale per accedere ai Centri di conferimento comunale e, se residente nella zona del Centro Storico servita dai Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.), per utilizzare il sistema di raccolta dei rifiuti urbani messo a disposizione.
3. La Tessera Personale è messa a disposizione dell'utente dall'Impresa Appaltatrice previa sua prenotazione telefonica al proprio Numero Verde o al proprio sito internet.
4. È vietato all'utente residente nella zona del Centro Storico servita dai Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.) utilizzare altri cassonetti collocati all'esterno di tale zona per il conferimento dei propri rifiuti. Il Comune di Aosta si riserva l'utilizzo dei dati provenienti dalla registrazione delle operazioni eseguite presso i P.T.R. per verificare la frequenza (ad es.: mancato o eccessivo utilizzo del sistema) e la modalità di utilizzo del sistema (ad es.: errati conferimenti).
5. Titolare dei dati generati dal sistema è il Comune di Aosta nel rispetto scrupoloso dei principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dal D.Lgs 196/2003, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che il Comune di Aosta ha fatto propri.
6. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti mediante forma diversa da quella indicata dal Comune di Aosta e dall'Impresa Appaltatrice del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati nel calendario del servizio.
7. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio e/o il danneggiamento dei contenitori e delle strutture messe a disposizione dal Comune di Aosta;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato o nei pressi dei contenitori;
 - fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Impresa Appaltatrice del servizio, eseguire, da parte dell'utenza, scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive),
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento in alcun modo dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
8. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
9. In caso di anomalie connesse a malfunzionamenti relativi ai cassonetti o connessi al sistema di raccolta o conferimenti di materiali particolari e/o comunque non conformi l'utente deve contattare direttamente l'Impresa Appaltatrice del servizio o l'Amministrazione Comunale.
10. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive.

ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Particolare importanza assume la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività non domestiche (produttive, commerciali e di servizi), attività che risultano generalmente grandi produttori di rifiuti valorizzabili (in particolare imballaggi). In considerazione di tale fatto, è assicurato a tali soggetti un servizio di gestione che comprenda quelle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che, per qualità e quantità, possono essere assimilate ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto.
2. Possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento, e compresi nell'elenco di cui al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (riportato nell' Allegato A), e per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione ai sensi del DM 27 settembre 2010.
3. Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio;
 - b. i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati dalle norme vigenti²¹, che derivino da strutture pubbliche e private²² che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni previste dalle norme vigenti²³;
 - c. i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e/o dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).
4. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività non domestiche, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti pericolosi:
- a) attività sanitarie;
 - b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - c) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - d) uffici/studi di professionisti.
5. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani.
6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani, inoltre, possono essere poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare possono essere fissate le seguenti prescrizioni:
- a. gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità possono essere considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
 - b. i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari possono essere accettati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale²⁴. Nel caso in cui gli utenti non conoscano detto manuale si può accettare il contenitore vuoto in senso generico ossia nel caso in cui le quantità in peso delle componenti pericolose delle tracce di prodotto costituiscano una percentuale modesta rispetto al peso totale dell'imballaggio;
 - c. i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, possono essere accettati solo qualora svolte direttamente dal conduttore dello stabile e nei casi in cui la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità

²¹ articolo 2, comma 5, lettera b) del DPR 15 luglio 2003, n. 254

²² individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

²³ di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833

²⁴ deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 9 febbraio 2004

speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico se eseguiti in proprio dall'ente proprietario;

7. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 8, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali deve essere subordinata all'invio al Comune di competenza di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e le frequenze di conferimento. La richiesta di cui sopra può essere concretizzata anche attraverso la sottoscrizione di accordi o convenzioni da stipulare fra il Comune di Aosta, l'Impresa Appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e il/i soggetto/i produttore/i dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini della corretta gestione di tali rifiuti.
8. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai m²/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi previsti ai commi precedenti. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici del Comune di Aosta.

ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono le seguenti:

- a) **RACCOLTA PORTA A PORTA – UTENZE DOMESTICHE:** Il servizio di **raccolta porta a porta dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche** è effettuato su tutto il territorio del Comune di Aosta, con l'esclusione della zona del Centro Storico servita dai Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.);
- b) **RACCOLTA PORTA A PORTA - UTENZE NON DOMESTICHE:** Il servizio di **raccolta porta a porta dei rifiuti assimilati agli urbani viene eseguito per le utenze non domestiche** su tutto il territorio del Comune di Aosta. Nella zona del Centro Storico, servita dai Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.), le utenze non domestiche, oltre a poter usufruire di detti P.T.R., possono richiedere, compilando l'apposita modulistica, l'esecuzione del servizio di raccolta porta a porta. Le modalità di dettaglio per lo svolgimento di tale servizio supplementare saranno stabilite e comunicate alle utenze nel rispetto della vigente normativa tributaria in materia;
- c) **RACCOLTA MEDIANTE I PUNTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA:** Il servizio di **raccolta dei rifiuti urbani prodotti da attività domestiche e non domestiche** viene effettuato mediante i Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.) che saranno installati nella zona del Centro Storico.

Il Comune di Aosta può valutare eventuali modifiche alle zone di raccolta porta a porta.

Il servizio di raccolta stradale **non è attivo** laddove sia stato attivato il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

2. Il Comune di Aosta redige ed aggiorna il progetto di gestione, il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta nonché la posizione dei Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.) e dei Centri comunali di conferimento. Ogni variazione deve essere opportunamente concordata con l'Impresa Appaltatrice del Servizio secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché all'Autorità di ATO per la creazione e mantenimento della banca dati.

ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 11, le norme del presente articolo valgono sia per i contenitori dei rifiuti indifferenziati sia per quelli dei rifiuti differenziati; nella raccolta porta a porta l'utente ha l'obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private; a tale riguardo il Comune di Aosta redige, ai sensi del presente regolamento, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private

recintate, negli spazi ritenuti idonei da parte dell'Impresa Appaltatrice del servizio; l'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.

3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune di Aosta sul tratto viario pubblico (qualora non diversamente concordato) prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, con sollecitudine, in modo da evitare che subiscano danneggiamenti o che siano da ingombro alla viabilità veicolare o pedonale o vengano utilizzati quale riferimento per accantonare rifiuti abbandonati e comunque entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.
4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera dell'Impresa Appaltatrice del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Comune di Aosta, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private all'Impresa Appaltatrice del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente
5. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune di Aosta e dell'Impresa Appaltatrice del servizio ai singoli condomini. Gli utenti sono tenuti a mantenere i contenitori e rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori stradali, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune di Aosta, in accordo con l'Impresa Appaltatrice del servizio, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
7. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori dell'Impresa Appaltatrice. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree possono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, in qualunque stagione, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti portatori di handicap;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
8. Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dall'Impresa Appaltatrice del servizio di collocazione in area privata recintata, i contenitori potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.

Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico l'utente viene autorizzato dall'Amministrazione Comunale all'occupazione di suolo pubblico.

Resta inteso che il controllo sui conferimenti effettuati nei contenitori consegnati alla singola utenza rimane in capo all'utenza stessa e, qualora si accertino non conformità nel materiale conferito, il responsabile sarà individuato nell'utenza medesima e quest'ultima non potrà addurre giustificazioni secondo le quali il conferimento irregolare è stato effettuato da soggetti esterni. Inoltre l'utenza medesima dovrà rispondere di eventuale abbandono di rifiuti a lato o a fianco dei cassonetti a lei in dotazione che insistono su detta area.

9. In ogni caso sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale condizionare l'autorizzazione alla realizzazione, a carico dell'utenza, di apposita schermatura e /o di delimitazione dello spazio tramite segnaletica orizzontale.
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una congrua distanza in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono

presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.

11. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche;
 - distanze utili da zone sensibili quali ad esempio cliniche o complessi ospedalieri nei casi in cui le operazioni connesse a detto servizio comportino possibili disagi;
 - Ulteriori limitazioni potranno essere introdotte al fine di non compromettere e preservare la migliore viabilità possibile in prossimità di incroci, aree e vie pubbliche o private e cantieri di varia natura.
12. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
13. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta al Comune di Aosta, che la valuterà congiuntamente con l'Impresa Appaltatrice del servizio.
14. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
15. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
16. I contenitori, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
17. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato, nel caso in cui il prelievo del contenitore per lo svuotamento sia a carico dell'Impresa Appaltatrice del servizio.
18. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche:
 - l'organizzazione della raccolta è differenziata in base alle caratteristiche proprie delle utenze non domestiche presenti sul territorio, in modo da renderla idonea alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti prodotti da ogni singola utenza. In particolare, vengono valutate le tipologie e volumetrie dei contenitori da utilizzare e le modalità di esposizione dei rifiuti più idonee;
 - Tutti i contenitori utilizzati vengono forniti gratuitamente alle singole utenze a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice. Quest'ultima è inoltre tenuta a garantire lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso le singole utenze, attraverso la fornitura di idonei contenitori, fino ad una capacità di 1.100 litri per ogni singola tipologia di rifiuto. Le tipologie a cui si fa riferimento allo stato attuale sono: rifiuto indifferenziato, rifiuto organico, carta, multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo) e vetro. Nel caso in cui le singole utenze abbiano necessità di stoccare volumi superiori, sarà a carico del produttore del rifiuto provvedere allo stoccaggio attraverso l'acquisto o il noleggio di contenitori di idonea capacità. La singola utenza che abbia necessità di dotarsi a proprie spese di contenitori di capacità superiore, dovrà concordare con l'Impresa Appaltatrice la tipologia e la capacità dei contenitori medesimi, in modo che l'Impresa stessa possa provvedere al ritiro, che avverrà a proprio carico;
 - Al termine dell'appalto i contenitori aventi capacità minore o uguale a 75 litri resteranno di proprietà delle singole utenze a cui sono stati distribuiti.
 - Nel caso di trasferimento di un'utenza non domestica la dotazione, compresa quella di capacità inferiore o uguale a 75 litri, dovrà essere lasciata a disposizione del nuovo inquilino o

proprietario, salvo diverse disposizioni connesse a nuovi sistemi di raccolta personalizzati o a variazioni delle destinazioni d'uso dei locali interessati.

19. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche:
- Le tipologie e la dimensione dei contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta dei rifiuti vengono adeguati in base ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti prodotti da ogni singola utenza;
 - Tutti i contenitori utilizzati (mastelli e cassonetti di diversa capacità) vengono forniti gratuitamente alle singole utenze. Ogni utente è tenuto a conservare con cura i contenitori assegnatigli;
 - Nel caso di abitazioni monofamiliare o plurifamiliari con numero di unità abitative inferiore a 4, ad ogni famiglia o unità abitativa viene consegnato un kit di mastelli domestici, composto da mastelli di dimensioni idonee per la raccolta della carta, del vetro, del rifiuto organico, del rifiuto indifferenziato e per la raccolta del multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo), tutti dotati di chiusura antirandagismo. Sarà comunque possibile aumentare la capacità dei suddetti contenitori, qualora ciò si rendesse necessario in relazione ad oggettive particolari esigenze. Ogni utenza familiare potrà a suo piacere, previa autorizzazione dell'Impresa Appaltatrice del servizio, personalizzare i propri mastelli al fine di renderli riconoscibili, purché gli stessi non vengano compromessi nel loro utilizzo e nel meccanismo di chiusura. Contestualmente al kit di mastelli, viene consegnato a ciascun conferitore il calendario di raccolta;
 - Per le unità plurifamiliari, quali ad esempio i condomini, aventi un numero di unità abitative superiore a 4, vengono consegnati contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti da tutti i condomini, opportunamente dimensionati in base al numero dei conferitori, da collocare in spazi condominiali interni;
 - Al termine dell'appalto i contenitori aventi capacità minore o uguale a 75 litri resteranno di proprietà delle singole utenze a cui sono stati distribuiti;
 - Nel caso di trasferimento di un inquilino o proprietario la dotazione, compresa quella di capacità inferiore o uguale a 75 litri, dovrà essere lasciata a disposizione del nuovo inquilino o proprietario, salvo diverse disposizioni connesse a nuovi sistemi di raccolta personalizzati o a variazioni delle destinazioni d'uso dei locali interessati.
20. Relativamente alla raccolta porta a porta, in caso di danneggiamento del contenitore non imputabile all'utente, lo stesso sarà sostituito dall'Impresa appaltatrice previa riconsegna di quello rotto nei tempi e luoghi concordati con la ditta stessa.
In caso di furto o smarrimento, all'utente verranno forniti nuovi contenitori dietro presentazione di apposita denuncia resa presso le forze dell'ordine (polizia locale, polizia di stato o carabinieri).

ART. 17 – CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO

1. A supporto delle attività di raccolta dei rifiuti attraverso il sistema della raccolta porta a porta e, per la zona del Centro Storico, dei Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.), particolare importanza assume la presenza dei Centri comunali di conferimento di via Caduti del Lavoro, 11, di loc. Motnfleury e quelli di futura eventuale realizzazione.
2. Finalità di dette strutture è quella di favorire, oltretutto il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto già raccolte in forma differenziata attraverso i due sistemi sopra specificati, anche il conferimento diretto da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, di altre tipologie di rifiuto soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari per i quali non risulta possibile o conveniente un servizio apposito differente.
3. I Centri comunali di conferimento sono attrezzati in conformità a quanto espressamente indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti: sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riciclabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune di Aosta indichi l'obbligo di destinazione. Il personale in servizio presso il centro di conferimento ha l'obbligo in primo luogo di consentire / vietare e regolare l'affluenza delle diverse utenze, quindi in secondo luogo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge e procedere con le opportune registrazioni. E' cura dell'Impresa Appaltatrice del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

4. Presso i Centri comunali di conferimento possono essere conferiti anche i rifiuti ingombranti differenziati nelle tipologie specificate nel presente regolamento e tutti gli altri rifiuti particolari specificati nel presente regolamento per i quali non risulta tecnicamente ed economicamente consigliato effettuare raccolte di tipo stradale o di altro tipo.
5. Nei Centri comunali di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 14, comma 7.
6. L'accesso presso i Centri comunali di conferimento è consentito esclusivamente agli utenti del Comune di Aosta (residenti, per gli utenti domestici; titolari di impresa avente sede operativa nel Comune, per gli utenti non domestici), fatta salva la possibilità di stipulare Convenzioni con altri Sub-ATO in maniera tale da estenderne l'utilizzo ai propri utenti domestici e non domestici.
7. I Centri comunali di conferimento sono assimilabili ad un punto di conferimento di rifiuti urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero²⁵.
8. Presso tali centri può essere ammesso anche il conferimento di rifiuti speciali, a condizione che il centro sia autorizzato ai sensi della normativa vigente.
9. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
10. Il prelievo dei materiali stoccati nel Centro di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura dell'Impresa Appaltatrice del servizio o comunque da soggetto autorizzato.
11. In allegato al presente viene riportato un Regolamento più dettagliato dedicato alla conduzione da parte dell'Impresa Appaltatrice e all'utilizzo da parte delle diverse utenze dei Centri di Raccolta.

ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale, nonché alle ordinanze comunali, in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il Comune di Aosta si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 11, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
5. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e previa eventuale approvazione dell'Autorità Sanitaria, se necessaria, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
6. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito, da effettuarsi in aree specifiche al fine di evitare disagi alla cittadinanza.

²⁵ ai sensi degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006

CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E I SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

1. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti e solidi pulverulenti di varia natura.
4. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci o ceramiche) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti ingombranti e RAEE;
 - terra, pietre o rocce e quant'altro esuli dalla definizione di rifiuto ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
5. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dall'Impresa Appaltatrice del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta specifici, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - a) i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
 - d) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.
6. Gestione dei **rifiuti urbani pericolosi (RUP)**.

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati. Unica eccezione a quanto sopra è costituita da particolari tipologie di rifiuti quali radiografie o lastre, piccoli imballaggi contenenti tracce di vernici, solventi, acidi, sostanze alcaline o altre sostanze pericolose per cui non è prevista una raccolta dedicata.

A tal fine è assicurata la raccolta differenziata di tali rifiuti organizzando il relativo conferimento tenuto conto della quantità presunta da smaltire e della potenziale pericolosità degli stessi. In relazione a ciò, generalmente possono costituire punto di riferimento privilegiato i centri comunali di conferimento.

Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti, per i quali esiste già un sistema di conferimento organizzato su base stradale o attraverso il supporto di strutture aperte al pubblico (es. i medicinali raccolti presso le sedi delle farmacie o le pile raccolti in prossimità dei

rivenditori), tali servizi continueranno ad essere svolti attraverso il sistema esistente.

L'elenco dei rifiuti ²⁶ include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi ²⁷ e l'obbligo di tenuta dei registri ²⁸ non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità alle disposizioni vigenti ²⁹.

ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Impresa Appaltatrice del servizio in accordo con il Comune di Aosta promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione di sub-ATO;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal Comune di Aosta quale Autorità di sub-ATO e dall'Impresa Appaltatrice del servizio.
4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni di rifiuti per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il Comune di Aosta d'intesa con l'Impresa Appaltatrice del servizio, avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri generali dettati dalle disposizioni regionali in materia.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE, VETRO, MULTIMATERIALE LEGGERO, LEGNO, ECC.

1. La raccolta dei materiali riciclabili avviene mediante raccolta porta a porta con l'unica esclusione del Centro Storico di Aosta dove sono utilizzati i Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.).
2. La raccolta dei materiali riciclabili è sempre possibile anche presso i Centri comunali di conferimento esistenti.
3. Ad eccezione del cartone, il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica

²⁶ Allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006

²⁷ Articolo 193 del DLgs 152/2006

²⁸ Articolo 190 del DLgs 152/2006

²⁹ Articoli 208, 212, 214 e 216 del DLgs 152/2006. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D.Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri riportati nel paragrafo dedicato del presente documento.

frazione di rifiuto da raccogliere.

4. La raccolta differenziata della carta riciclabile è ammessa per quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o comunque molto sporche e unte.
5. Per quanto concerne gli imballaggi di cartone provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti dall'Impresa Appaltatrice del servizio; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L'Impresa Appaltatrice del servizio può individuare altre modalità di conferimento o intervenire su chiamata. Negli altri casi le utenze devono conferire gli imballaggi cartacei presso il Centro comunale di conferimento.
6. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.
7. E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata ivi compresi quelli per il vetro: vetro retinato, vetro opale (es. bottiglie dei profumi), cristalli, stoviglie tipo pyrex, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica che sono considerati come rifiuti ingombranti o RAEE o inerti e conferiti agli appositi Centri comunali di conferimento.
8. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), qualora assimilate, indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro comunale di conferimento.
9. La raccolta differenziata del rifiuto multimateriale leggero comprende i seguenti rifiuti: imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole (con sigle PET, PVC, PP, PS, PEAD, PEBD), imballaggi in polistirolo, lattine, scatolette, contenitori e fogli in alluminio, latte e contenitori in metallo purché non contaminati da sostanze pericolose, piatti e bicchieri monouso in materiale plastico purché non contenenti sostanza organica.
10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
11. La raccolta degli imballaggi in legno, realizzata presso i centri comunali di conferimento, comprende le seguenti tipologie: pallet ovvero pedane per la movimentazione delle merci, il carico e lo scarico dei veicoli e le operazioni di logistica; imballaggi ortofrutticoli quali cassette per la frutta e la verdura, utili a confezionare, stoccare e vendere i prodotti dell'orto; imballaggi industriali ove assimilati quali casse e gabbie per il trasporto delle merci, bobine per cavi elettrici, telai, supporti e selle per le merci; piccoli imballaggi da vendita (per vini, formaggi, confezioni di lusso o particolari, che vogliono evidenziare caratteristiche di ecologicità e naturalità dei prodotti ecc.) e dei tappi di sughero, particolarmente indicati per la chiusura di vini di alta qualità raccolti ove possibili in modo separato.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione delle aree pubbliche deve essere conferita al Centro Regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne o presso un impianto di recupero autorizzato come previsto all'art. 5.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, deve essere compostata dal produttore e ove non possibile viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - consegna ad uno dei Centri comunali di conferimento da parte delle utenze domestiche;
 - consegna al servizio di raccolta domiciliare.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
4. E' vietato immettere la frazione verde nei contenitori di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.
6. L'Impresa Appaltatrice del servizio in accordo con l'Amministrazione comunale promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti mediante l'organizzazione periodica di corsi di formazione per i cittadini interessati e la

distribuzione delle compostiere.

7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio mentre le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), ove consentito possono essere sottoposte a triturazione presso aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibile per impianti a biomassa).

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Per la gestione della frazione organica putrescibile costituita prevalentemente da scarti di cucina ("umido") si devono privilegiare azioni preventive, quali l'autocompostaggio.
2. L'attivazione del servizio di raccolta interessa diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche quali ad esempio: scarti di frutta e verdura (compresi parti legnose, frutta secca e noccioli), scarti domestici di carne e pesce (anche lische, frammenti di osso, piume), gusci d'uovo, scarti di cucina, avanzi di cibo (sia crudi che cotti purché freddi) eliminando i liquidi in eccesso, riso, pane, biscotti, pasta e farinacei, alimenti avariati senza confezioni, fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla e di altre bevande ad infusione, tovaglioli di carta usati o imbrattati con residui di alimenti, fazzoletti di carta usati, semi, fiori recisi, resti e foglie di piante da appartamento;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. I rifiuti raccolti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo³⁰.
5. La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari con l'unica esclusione del Centro Storico di Aosta dove sono utilizzati i Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.).
6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza.
7. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Impresa Appaltatrice del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, avvalendosi del servizio attivato dall'Impresa Appaltatrice del servizio.
8. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili (norma UNI 11451:2012 "Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani") e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
9. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori.
10. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Impresa Appaltatrice del servizio.

³⁰ REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti³¹, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'Impresa Appaltatrice del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore può, in accordo con l'Impresa Appaltatrice del servizio porre a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
4. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
5. Farmaci scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie e presso i Centri comunali di conferimento.
6. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.
7. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di dispositivi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
8. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente dall'Impresa Appaltatrice del servizio.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso i Centri comunali di conferimento esistenti.
2. Non è consentito il conferimento di altre parti di auto quali paraurti, fanaleria, selleria, plastiche di interni o parti di motore per le quali l'utente dovrà rivolgersi al fornitore o a ditte specializzate in questo tipo di raccolta facendosi carico degli eventuali oneri di trasporto e di smaltimento.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Presso i Centri comunali di conferimento, è svolta la raccolta differenziata di olii e grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, che vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate in accordo con il Consorzio obbligatorio previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. Può essere attivato il servizio di raccolta porta a porta per utenze non domestiche qualificate.

³¹ Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

Qualora detto servizio venga svolto dall'Impresa Appaltatrice cui è affidato il servizio pubblico di raccolta differenziata e indifferenziata, non sarà rilasciato da parte dell'Impresa Appaltatrice alcun documento o FIR dedicato a dare traccia del trasporto e del successivo conferimento.

3. I conferimenti da parte di utenze domestiche ed assimilate presso i Centri Comunali di conferimento sono ammessi secondo i criteri indicati nel regolamento di gestione del Centro.

ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. Il Comune di Aosta promuove un sistema di conferimento differenziato dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso i Centri comunali di conferimento. Salvo diverse prescrizioni, tali raccolte saranno consentite esclusivamente ad utenze domestiche.
4. L'avvio effettivo della raccolta dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti sarà preceduto dalla stipula di un accordo con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Comune di Aosta quale Autorità di sub-ATO, in accordo con l'Autorità d'Ambito, in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 12.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso i Centri comunali di conferimento, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Qualora il servizio di raccolta dei toner esausti venga svolto dall'Impresa Appaltatrice cui è affidato il servizio pubblico di raccolta differenziata e indifferenziata presso il Comune di Aosta, non sarà rilasciato da parte del Impresa Appaltatrice stesso alcun documento o FIR dedicato a dare traccia del trasporto e del successivo conferimento di detta tipologia di rifiuto.
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune di Aosta per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
5. I materiali raccolti presso il Centro comunale di conferimento sono avviati a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali raccolti mediante i servizi di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente conferiti al Centro Regionale di trattamento dei RU di Brissogne, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per alcune particolari tipologie di rifiuti raccolti presso i centri comunali di conferimento, il Comune di Aosta stipula autonomi accordi con i Consorzi di filiera o Centri di coordinamento (ad es.: Oli usati, RAEE, batterie esauste) per il loro ritiro e recupero.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dall'ATO.
4. Per gli imballaggi l'ATO provvede al conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale.

ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro comunale di conferimento;
 - ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).
2. Nel caso di conferimento al Centro comunale di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17.
3. Il servizio di ritiro su richiesta (appuntamento) dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche o assimilati è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o metri cubi; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento. Al fine di regolamentare questo Servizio in modo da renderlo fruibile nel migliore dei modi a tutti gli utenti ed evitare di trasformarlo in attività di svuotatura locali, detto servizio, salvo diversi accordi con l'Impresa Appaltatrice, non potrà essere attivato con una frequenza inferiore a trenta giorni.
4. L'utente deve di norma conferire i rifiuti su suolo pubblico o privato facilmente accessibile, salvo accordi intercorsi con l'Impresa Appaltatrice dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriera architettonica; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso l'Impresa Appaltatrice del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare l'Impresa Appaltatrice del servizio.
6. Ad eccezione dei casi normati al punto 4), 5), è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. I RAEE devono essere conferiti e gestiti secondo le norme vigenti ai Centri comunali di conferimento o presso i rivenditori (one to one)³²;
8. Il Comune di Aosta può definire, in accordo con l'Impresa Appaltatrice del servizio, ulteriori modalità di gestione rifiuti ingombranti.
9. Il servizio di ritiro ingombranti non può essere attivato per tutte quelle tipologie di rifiuti che derivano da operazioni di manutenzione condotte da ditte specializzate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: serramenti, infissi, boiler, ecc...
10. Con l'eccezione di particolari situazioni di disagio valutate singolarmente dall'Impresa Appaltatrice del servizio, non rientrano nella definizione di ingombranti e pertanto non sarà attivabile il servizio di ritiro per tutti quei rifiuti per i quali risulta evidente la possibilità di essere caricati su una normale autovettura e conferiti ai Centri comunali di conferimento esistenti.

ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE

1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è

³² Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti per le altre raccolte differenziate e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dal Comune di Aosta.

ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune di Aosta quale Autorità di sub-ATO promuove, anche mediante agevolazioni tariffarie, la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con l'ATO. Il Comune di Aosta si riserva di eseguire periodici controlli presso l'utenza al fine di verificare il corretto svolgimento del compostaggio e valutare la conferma o meno del beneficio economico ottenuto.
2. E' ammessa l'immissione nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune di Aosta e dall'ATO, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc..
4. Sono assimilati a compostaggio domestico le compostiere, anche elettromeccaniche, a servizio di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste per il compostaggio domestico (aree per utilizzo compost) e che si rispettino gli standard di qualità del compost prodotto.

ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. Il Comune di Aosta stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero di materiali.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e nel Piano di sub-ATO per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

ART. 34 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Impresa Appaltatrice dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno dell'ambito. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

ART. 35 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

1. Annualmente, a cura dell'Osservatorio regionale dei rifiuti (ORR), viene pubblicato il rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nel quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;
 - le destinazioni delle varie frazioni;
2. Sarà cura del Comune di Aosta, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

CAPO VI - ALTRI SERVIZI

ART. 36 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Impresa Appaltatrice del servizio effettua i seguenti servizi di igiene urbana:
 - a) spazzamento stradale;
 - b) lavaggio stradale, pulizia delle fontane nonché gestione dei servizi igienici pubblici;
 - c) diserbo stradale;

- d) pulizia delle caditoie e delle griglie stradali;
- e) svuotamento dei cestini;
- f) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- g) pulizia delle aree mercatali;
- h) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;

ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Il Comune di Aosta in accordo con l'Autorità di ATO, in sede di Contratto dei servizi o ad integrazione dello stesso contratto:
 - definisce le modalità di espletamento dei servizi individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Impresa Appaltatrice del servizio provvede all'esecuzione dei servizi, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di igiene urbana, con la sola esclusione delle attività di pulizia delle strade poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Piano regolatore generale comunale (PRGC) considerate interventi di mantenimento e manutenzione (spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini), vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà)
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
 - a) per il servizio di lavaggio stradale l'Impresa Appaltatrice del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento;
 - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - c) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
 - d) l'Impresa Appaltatrice del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire

scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

- e) per la pulizia delle aree mercatali, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Impresa Appaltatrice del servizio su indicazione del Comune di Aosta stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Impresa Appaltatrice del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Comune di Aosta stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali nell'ambito del normale servizio di spazzamento stradale.
4. Il Comune di Aosta, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice del servizio, attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole ed efficace servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di Polizia Locale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dai regolamenti locali (occupazione suolo pubblico) e dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

ART. 39 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dalla normativa di settore³³.
2. La disciplina di settore si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Impresa Appaltatrice del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Impresa Appaltatrice delle strutture cimiteriali.

ART. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori ove collocati a cura dell'Impresa Appaltatrice del servizio, ovvero di

³³ Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"

condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione Comunale.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'Impresa Appaltatrice del servizio, il Comune di Aosta potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza degli eventuali costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Impresa Appaltatrice del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario regionale competente, delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite su indicazione dei Servizi Veterinari regionali competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale³⁴ seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 41 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Impresa Appaltatrice del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Sindaco su segnalazione dell'Ufficio Comunale competente o del Comando di Polizia Locale o dell'Impresa Appaltatrice del servizio, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con lo stesso provvedimento individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, il Comune di Aosta provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, si procederà ai sensi di legge.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,³⁵ in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Comune di Aosta provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune di Aosta, cui compete informare adeguatamente

³⁴ REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

³⁵ DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n.231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con l'Impresa Appaltatrice del servizio.

ART. 44 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 45 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento in contenitori definiti con l'Impresa Appaltatrice del servizio o al Centro comunale di conferimento ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Impresa Appaltatrice del Servizio, in accordo con il Comune di Aosta, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3. Ogni cantiere deve organizzare una separazione dei rifiuti urbani e speciali e provvedere autonomamente allo smaltimento o al recupero nel rispetto delle norme vigenti ed in forma differenziata senza incidere sul servizio pubblico.

ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti, solo quando sia prevista la produzione di rifiuti, a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed all'Impresa Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 15 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato al Comune di Aosta, il quale predispone un piano operativo e si coordina con l'Impresa Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Il Comune di Aosta, in collaborazione con l'Impresa Appaltatrice del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori o dell'Amministrazione Comunale.
5. In particolare è obbligatoria, la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall'Autorità d'Ambito.
6. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e in subordine l'uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.
7. Ad eccezione di quanto diversamente previsto e disposto nel contratto relativo al Servizio di Igiene urbana, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; l'Impresa Appaltatrice dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. Eventuali oneri derivanti da servizi straordinari di pulizia, spazzamento o raccolta, da svolgersi nelle aree limitrofe a quelle in concessione a pubblici esercizi, connesse a inaugurazioni, promozioni o altre iniziative di vario genere saranno a carico dei gestori promotori di dette iniziative.
4. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata della frazione organica, del vetro, del metallo, della carta e del cartone nonché della frazione multimateriale leggera.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 50 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà.
2. E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali fronteggianti la pubblica via dello spalamento della neve ai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà ottenuto idonea autorizzazione disposta sulla base dei regolamenti e/o disposizioni comunali, nei quali saranno stabilite le modalità di conferimento dei rifiuti e della pulizia dell'area e l'eventuale corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata della frazione organica, del vetro, del metallo, della carta e del cartone nonché della frazione multimateriale leggera, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. Se non diversamente disposto dal Regolamento della tassa rifiuti, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni impartite dal Comune di Aosta.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Comune di Aosta e con l'Impresa Appaltatrice del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 53 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire all'Impresa Appaltatrice del servizio, con preavviso di 15 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto nel caso i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. Qualora la stagionalità richiedesse l'implementazione della fornitura o dei passaggi di raccolta rispetto alla dotazione o alla frequenza prevista gli oneri connessi saranno a carico dei titolari dell'esercizio.
3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti, previsti dal presente Regolamento, allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Impresa Appaltatrice del servizio su area pubblica o

concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopraccitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 54 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'art. 41.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 56 – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

1. Fatti salvi gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati ad intervenire in procedimenti di bonifica di siti contaminati, qualora individuati o individuabili, il Sindaco, in caso di inerzia, dispone con ordinanza l'obbligo di avviare le attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica necessarie, nonché, qualora necessario, l'eventuale subentro nel procedimento di bonifica, fermo restando il recupero delle somme spese e l'apposizione dei vincoli di natura urbanistica sul certificato catastale del sito oggetto di intervento.
2. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.

ART. 57 – DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo sia pubblico o soggetto ad uso pubblico che su suolo privato. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
2. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune ed i costi sostenuti gravano sul servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo, qualora la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base di ordinanza sindacale. E' fatto salvo il potere sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato fermo restando il recupero delle somme spese. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

ART. 58 – DISCARICA ABUSIVA

1. Fatte salve le attività di pertinenza del Sindaco in caso di contaminazione ambientale finalizzati alla tutela della salute delle persone da eseguirsi in conformità alle disposizioni di cui agli art. 56 e 57 del presente Regolamento, la gestione dei procedimenti in materia di discarica abusiva competono all'Autorità d'ambito (Regione).
2. Il Comune partecipa al procedimento amministrativo di bonifica.
3. Compete, altresì, al Comune subentrare negli adempimenti del soggetto obbligato alle operazioni di bonifica in caso di inadempienza.
4. Il Comune, d'intesa con gli organi regionali competenti, adotterà le necessarie procedure amministrative finalizzate sia a porre i necessari vincoli di natura urbanistica e di limitazione dell'uso delle aree, conseguenti alla contaminazione rilevata, nonché per il recupero delle eventuali somme spese nelle attività di bonifica qualora agisca in via sostitutiva del soggetto obbligato.

ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Impresa Appaltatrice del servizio in accordo o su richiesta del Comune di Aosta studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. L'Impresa Appaltatrice dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Aosta adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 60 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il Comune di Aosta e l'Impresa Appaltatrice del servizio sono tenuti, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi d'intesa con l'Autorità d'Ambito;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni;
 - e) a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta di tipo stradale per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. L'Impresa Appaltatrice del servizio e/o il Comune di Aosta devono dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. L'Impresa Appaltatrice del servizio è tenuta ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti il Comune di Aosta, d'intesa con l'Autorità d'Ambito, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Il Comune di Aosta verificherà periodicamente la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi di Riduzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed il raggiungimento di quanto previsto dal Piano di sub-ATO nonché da Piani, Leggi e Direttive vigenti.

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,

qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate all'Autorità d'Ambito che, se del caso, informa le autorità competenti entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Dette ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 62 – CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, all'Autorità di ATO competono i controlli su tutte le attività di gestione integrata dei rifiuti, al Comune di Aosta competono i controlli sulle funzioni di propria competenza. Per l'esercizio di tale attività le autorità si possono avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Il Comune controlla altresì il rispetto delle norme regolamentari del presente regolamento e delle ordinanze delle amministrazioni competenti.
2. Le attività di vigilanza, sia delle norme di legge che del presente regolamento, sia delle eventuali ordinanze delle amministrazioni, oltre dagli organi di polizia giudiziaria dello Stato, sono effettuate dal personale del Corpo Forestale e della Polizia Locale.
3. L'Autorità d'ambito può incaricare per le attività di vigilanza, d'intesa con le autorità di Sub-ATO anche soggetti individuati tra il personale dei Comuni, delle Unités des Communes, della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in caso di necessità anche tra il personale dell'Impresa Appaltatrice del servizio.
4. Il personale è appositamente incaricato, previo adeguato corso di formazione, dall'Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., di far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. In qualunque momento i luoghi e i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti potranno essere soggetti a controllo da parte del Corpo Forestale, degli agenti di Polizia Locale e del personale incaricato per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Le competenze del personale incaricato sono:
 - a) informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta;
 - c) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
 - d) vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati il personale incaricato effettua la segnalazione all'autorità giudiziaria;
 - e) eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)
7. Gli atti adottati dal personale incaricato hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
8. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
9. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a pagamento, il trattamento dei dati personali è ammesso per le sole finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel Comune dell'utente conferente, per evitare conferimenti in violazione ai limiti quantitativi ammessi e, nel caso si rendesse opportuno, per poter compilare correttamente ricevute o fatture di pagamento; a tale riguardo nei confronti dell'utente deve essere definita ed esposta presso il Centro di conferimento un'informativa contenente gli elementi indicati e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi stessi sono stati raccolti.

ART. 63 – SANZIONI

1. Le violazioni amministrative e gli importi delle relative sanzioni sono indicati nella Tabella B allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative stabilite dalla normativa

vigente, ai soggetti che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, di accertamento e di verifica di cui all'art. 62, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 62.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

ART. 64 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene e Sanità, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 65 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei Regolamenti comunali nonché in tutti gli atti e provvedimenti che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento saranno adottate con specifici atti amministrativi da parte del Comune di Aosta.

ART. 67 - ALLEGATI

- Allegato A: Rifiuti assimilati;
- Allegato B: Tabella relativa alle Sanzioni;
- Allegato C: Regolamento dei centri comunali di conferimento;
- Allegato D: Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.)

